

24 APR. 2018

## ACCORDO TERRITORIALE PROVINCIA DI SAVONA

( art. 66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi)

L'anno 2018 il giorno 24 del mese di aprile alle ore 16 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Savona in Corso Ricci 14 Savona si sono incontrati:

Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Savona  
rappresentata dal Presidente Vincenzo Bertino

le Organizzazioni Sindacali:

Filcams-Cgil della Provincia di Savona  
rappresentata dal Segretario Generale Cristiano Ghiglia;

Fisascat-Cisl della Provincia di Imperia e Savona  
rappresentata dal Segretario Generale Massimiliano Scialanca ;

Uiltucs-UiL del Territorio di Savona  
rappresentata dal Segretario Regionale della Uiltucs di Genova e della Liguria Roberto Fallara;

### Premesso che

In data 30 Marzo 2015 è stata siglata l'ipotesi di rinnovo del ccnl del Terziario, Distribuzione Servizi introducendo all'art. 66 bis del ccnl una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell'ipotesi dell'accordo prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il ccnl del Terziario Distribuzione e Servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo;

- l'economia del territorio della provincia di Savona è fondata su attività a forte valenza stagionale con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il CCNL TDS con sede o unità locale nel territorio della provincia di Savona sono in misura rilevante condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;
- la normativa di Legge specifica vigente prevede che ai sensi di quanto previsto sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;

- nella circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2014 viene chiarito che le ragioni di stagionalità possono essere individuate nell'ambito del contratto collettivo applicato;
- la normativa di Legge specifica vigente disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato ed il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali, nonché le diverse disposizioni dei contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- la normativa di Legge specifica vigente prevede che non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché delle ipotesi individuate dai contratti collettivi;
- l'art. 66 bis dell'accordo di rinnovo del ccnl del Terziario Distribuzione e Servizi, siglato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica;
- per quanto attiene il diritto di precedenza si fa riferimento alle disposizioni normative in materia;

**Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:**

1. le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale;
2. in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil - che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66-bis del predetto CCNL e per gli effetti della normativa di Legge specifica vigente e successive modificazioni e integrazioni, come località a prevalente vocazione turistica: il territorio della Provincia di Savona;
3. il Datore di Lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale;

**Ambito di applicazione**

Il presente accordo:

- potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n° 1525 e successive modificazioni e integrazioni;
- potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil in data 30 marzo 2015 e territoriale di II livello;
- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro il territorio della Provincia di Savona.


Il presente accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino alla data del 31/12/2018

Savona 24 aprile 2018


CONFCOMMERCIO Savona Vincenzo Bertino



FILCAMS-CGIL Savona Cristiano Ghiglia



FISASCAT-CISL Imperia Savona Massimiliano Scialanca



UILUTCS-UIL di Genova e della Liguria Roberto Fallara

